

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2010)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1975

Disciplina della professione di raccomandatario marittimo

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 29 aprile 1940, n. 496, istituì elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari, affidandone la tenuta agli allora esistenti consigli provinciali delle corporazioni e attribuendo la potestà di disporre l'iscrizione a speciali commissioni locali, alle quali era conferito anche un potere disciplinare nei confronti degli iscritti. Venne istituita, inoltre, una commissione centrale con il potere di decidere sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni locali. La composizione delle commissioni risulta dalla legge determinata in funzione del regime politico ed economico vigente al momento dell'emanazione.

La revisione di tale legge si rende necessaria non soltanto per un'esigenza di adat-

tamento al nuovo ordinamento politico ma anche alla nuova fisionomia giuridica e strutturale che la professione ha assunto in seguito alla emanazione del codice della navigazione nel 1942, del regolamento di esecuzione del 1952 ed alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Un'ulteriore grave esigenza di revisione deriva dal deficiente adeguamento della disciplina della legge del 1940 alle caratteristiche concrete dell'attività di raccomandazione, la quale, svolgendosi prevalentemente entro la sfera di competenza istituzionale della marina mercantile reclama una maggiore inserzione di quest'ultima nella disciplina della professione del raccomandatario marittimo. In realtà si tratta di attività intimamente collegata all'impresa di navigazio-

ne, che si svolge prevalentemente, se non esclusivamente, nell'ambiente portuale.

Nell'unito disegno di legge l'accennato adeguamento risulta attuato con molto equilibrio e con la preoccupazione di mantenere ben stretti i rapporti professionali dei raccomandatari con le Camere di commercio, alle quali è affidata la tenuta degli albi ed è attribuita una specifica rappresentanza in seno alle commissioni istituite presso le Camere medesime. Una specifica rappresentanza è poi attribuita all'articolo 11 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Unione italiana delle camere di commercio in seno alla commissione centrale chiamata a conoscere dei ricorsi contro le deliberazioni delle commissioni locali.

L'intervento dell'Amministrazione della marina mercantile — precedentemente affidato alla mera presenza di un suo rappresentante in seno alle commissioni — risulta ora attuato anche nella forma dell'attribuzione di un generale potere di vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo (art. 16). Tale vigilanza è richiesta dalle necessità di specifica qualificazione nel controllo di un'attività così tecnicamente specializzata per il suo contenuto.

Il nuovo sistema evita disarmonie con la più recente legislazione in materia di raccomandazione, inserendosi nella linea evolutiva segnata, per quanto riguarda gli aspetti pubblicistici della materia, dall'articolo 289 del codice della navigazione e dall'articolo 424 del regolamento di esecuzione, relativa al registro delle raccomandazioni, attraverso i quali risulta sottolineata — come rileva la relazione al regolamento — la stretta aderenza dell'attività dei raccomandatari e l'organizzazione amministrativa marittima.

L'eccezionale importanza, sia nell'economia privata che in quella generale, di questa categoria professionale, alla quale sono affidati ingenti interessi economici degli armatori, soprattutto stranieri e che investe notevoli responsabilità verso terzi nonchè verso lo Stato, nel campo valutario e doganale, portano a ritenere che sia ormai indilazionabile l'aggiornamento della superata ed incompleta legge del 1940.

Accogliendo principi formulati in precedenti disegni di legge nonchè quelli derivanti da recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali e recependo le principali istanze della categoria professionale interessata, il presente disegno di legge, per quanto concerne le concrete modalità di funzionamento dell'organizzazione professionale prevede la subordinazione dell'esercizio professionale ad un più severo accertamento di capacità, sia stabilendo che si possa essere iscritti nell'albo dopo cinque anni di pratica professionale presso un raccomandatario iscritto, sia prescrivendo un esame di ammissione vertente sulle cognizioni fondamentali della professione e sia, infine, richiedendo un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

Per quanto riguarda la denominazione della professione si è preferito abbandonare quella composita della legge del 1940 per assumere quella di raccomandatario, contenuta nel codice della navigazione, aggiungendovi l'aggettivo marittimo allo scopo di qualificare l'ambiente della operatività.

Si è ritenuto inoltre indispensabile fornire un preciso criterio per l'individuazione delle attività ricadenti nell'ambito della legge. Le incertezze, regnanti nella pratica e nella teoria circa la definizione del raccomandatario, accentuano la necessità di un criterio testuale, che venga in soccorso all'interprete (art. 2).

Non è stata riprodotta la norma di cui all'articolo 3 della legge del 1940, riguardante l'iscrizione negli elenchi di ditta e società. Una norma del genere era certamente compatibile con le disposizioni di quella legge, che considera l'attività del raccomandatario come una attività imprenditoriale, ma non sarebbe compatibile con il presente disegno di legge, che tende, invece, a configurare la suddetta attività come una professione, richiedendo allo scopo requisiti morali e tecnici accertati anche con uno speciale esame. Conseguo che l'iscrizione negli elenchi ora può avvenire solo a titolo personale e che l'iscritto non può delegare ad altri le funzioni relative alla raccomandazione. Nelle imprese organizzate per l'esercizio della raccomandazione tutti coloro che svolgono a

qualsiasi titolo, l'attività di raccomandazione per conto delle imprese devono essere iscritti nell'elenco.

Gli articoli 1 e 2 sono norme di carattere generale. Il capoverso dell'articolo 1 dispone che le norme della legge non si applicano ai dipendenti di imprese armatoriali quando esercitano la raccomandazione per conto delle stesse. L'articolo 2 si preoccupa, come si è già accennato, di determinare e precisare maggiormente le funzioni svolte dai raccomandatari secondo gli orientamenti giurisprudenziali o dottrinali successivi alla legge del 1940.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di elenchi di raccomandatari presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle località ove hanno sede le direzioni marittime. La composizione delle commissioni che devono provvedere sia all'esame delle domande di iscrizione negli elenchi predetti ed alla cancellazione dagli elenchi che a determinare la misura della cauzione da versare è stabilita dall'articolo 4. L'articolo 5 precisa la funzione di tali Commissioni che, tra l'altro, possono applicare sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti negli elenchi.

I requisiti necessari per l'iscrizione in tali elenchi sono indicati nell'articolo 6.

Poichè, poi, gli aspiranti devono, oltre che essere in possesso dei requisiti stabiliti, sostenere un esame orale, l'articolo 7 stabilisce le modalità per l'effettuazione di tale esame e determina i membri con i quali è integrata la Commissione di cui al precedente articolo 4 per procedere all'esame stesso.

L'articolo 8 prescrive il termine per il deposito della prescritta cauzione, comminando, in mancanza, la decadenza dal diritto all'iscrizione.

L'articolo 9 prevede la possibilità di iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi anche per i cittadini di altri Paesi membri della CEE.

Le sanzioni disciplinari previste a carico dei raccomandatari marittimi sono elencate nell'articolo 10.

L'articolo 11 stabilisce che presso il Ministero della marina mercantile — che, come

si è detto, ai sensi del successivo articolo 16, esercita la vigilanza sulla professione di raccomandatario marittimo — sia costituita una commissione centrale per l'esame dei ricorsi contro le deliberazioni delle commissioni locali.

Nell'articolo 12 è prevista l'approvazione da parte della commissione centrale delle tariffe dei compensi spettanti per le prestazioni dei raccomandatari marittimi.

Nell'articolo 13 è precisata la durata delle commissioni locali e centrali e sono stabilite le norme per la validità delle delibere relative.

L'articolo 14 si riferisce alla cancellazione ed alla radiazione dall'elenco dei raccomandatari, mentre l'articolo 15 assoggetta alle sanzioni previste dall'articolo 348 del codice penale le persone che esercitino illegalmente la professione.

Gli oneri per il funzionamento delle commissioni locali e di quella centrale gravano — in base all'articolo 17 — rispettivamente sui bilanci della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del Ministero della marina mercantile.

L'articolo 18 contempla l'iscrizione di diritto nei nuovi elenchi delle persone che, al momento dell'entrata in vigore della legge, siano iscritte negli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari. È altresì consentita l'iscrizione nei nuovi elenchi dei titolari delle ditte e dei locali rappresentanti delle società iscritte da almeno due anni negli elenchi di cui alla legge n. 496 del 1940 in considerazione della specifica competenza dagli stessi acquisita per le funzioni svolte ed allo scopo di evitare che alle ditte e alle società predette sia d'un tratto impedito di continuare a svolgere la propria attività, nell'attesa di recepire nella propria organizzazione professionisti iscritti negli elenchi dei raccomandatari marittimi sulla base della nuova normativa.

L'articolo 19, infine, prevede l'abrogazione della legge 29 aprile 1940, n. 496, e di ogni altra disposizione in contrasto con la normativa contenuta nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo.

La presente legge non si applica a coloro che svolgono le attività di cui al comma che precede alle dipendenze di imprese armatoriali e per conto di queste, nonchè di imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi sovvenzionati per quanto attiene all'attività di raccomandazione svolta per conto di altri vettori ad esse collegate da specifici accordi.

Art. 2.

Raccomandatario marittimo è chiunque, per mandato espresso o tacito, con rappresentanza o senza, con contratto di agenzia o senza, a carattere continuativo od occasionale, conferito dall'armatore o dal vettore o dal comandante o da chi ne abbia facoltà, svolge operazioni di raccomandazione di navi, come assistere il comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricevere o consegnare le merci, provvedere all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri, acquisire noli, concludere contratti di trasporto di merci e passeggeri rilasciando i relativi documenti e compiere in genere qualsiasi attività per la tutela degli interessi a lui affidati.

Art. 3.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo precedente in un porto compreso nella circo-

scrizione della rispettiva direzione marittima.

Art. 4.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo è costituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello competente e composta da:

il direttore marittimo od un suo delegato;

un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località dove ha sede la Commissione;

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria;

un rappresentante degli armatori scelti su designazione delle associazioni di categoria.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per le deliberazioni che interessino i raccomandatari marittimi residenti in determinati compartimenti, la Commissione ha facoltà di chiamare alle sue sedute persone estranee, particolarmente esperte, senza diritto di voto.

Art. 5.

La commissione di cui al precedente articolo:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco;

b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiamati per l'iscrizione;

c) determina, a seconda dell'importanza del porto, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le Capitanerie

di porto, gli uffici di circondario marittimo e le Camere di commercio compresi nella circoscrizione della Direzione marittima competente;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

f) provvede all'esame di cui all'articolo 6, lettera h) con l'integrazione dei membri, prevista nell'articolo 7.

Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle Camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.

Art. 6.

Chiunque intenda svolgere l'attività di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 4 domanda di iscrizione nell'elenco.

Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) essere di buona condotta;

c) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

d) risiedere nella località in cui si intende svolgere l'attività di raccomandatario;

e) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

f) non trovarsi in stato di fallimento;

g) avere svolto almeno cinque anni di tirocinio professionale;

h) sostenere un esame orale davanti alla stessa commissione per provare la conoscenza pratica degli usuali documenti del commercio marittimo e giuridica di quanto strettamente attinente all'esercizio della professione, nonché adeguata conoscenza della lin-

gua inglese e nozioni di un'altra lingua straniera di uso commerciale;

i) aver versato la cauzione di cui alla lettera c) dell'articolo 5.

Art. 7.

L'esame di cui al precedente articolo ha luogo presso ognuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura indicate all'articolo 3.

La data relativa, le materie e le modalità di esecuzione vengono stabilite di volta in volta con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 4, un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di materie giuridiche nonchè un professore di lingua straniera.

Art. 8.

Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, versare la cauzione di cui all'articolo 5, lettera c).

Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza è dichiarata dalla Commissione nella composizione prevista dall'articolo 4.

Art. 9.

L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea, che abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 6, lettera h)

Gli aspiranti devono dimostrare, mediante esibizione di un certificato rilasciato dall'autorità consolare italiana o di un attestato della competente autorità straniera vistato dal console italiano del luogo, il possesso dei requisiti stabiliti per l'esercizio della professione di raccomandatario marittimo dalla legislazione del rispettivo Paese di origine.

Art. 10.

Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni disciplinari che la commissione può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonimento scritto;
- c) censura pubblica;
- d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;
- e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

La radiazione è pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 6, lettera e), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

Le sanzioni di cui al precedente comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b) sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorità marittime competenti e pubblicate nell'albo della Camera di commercio e nel foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attività.

Art. 11.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una commissione centrale presieduta da un magistrato di Corte di cassazione designato dal primo presidente della Corte di cassazione e composta da:

un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

tre rappresentanti dei raccomandatari marittimi ed un rappresentante degli armatori designati dalle rispettive associazioni a base nazionale;

un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Svolge mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

È ammesso ricorso alla commissione centrale contro le deliberazioni delle commissioni locali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 10.

Per le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 la commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata. La decisione della commissione centrale è provvedimento definitivo.

Art. 12.

La commissione centrale approva, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, le tariffe dei compensi spettanti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Le tariffe così approvate sono obbligatorie.

Art. 13.

Per ciascuna delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 11 sono nominati i membri supplenti in numero non superiore a quello dei

membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

Art. 14.

La cessazione dell'esercizio professionale di cui alla presente legge, accertata dalla commissione, dà luogo alla cancellazione di ufficio dall'elenco.

Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione è sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

Se il fallito abbia concluso un concordato, con il passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione civile di cui all'articolo 142 della legge fallimentare, si procede alla reinscrizione.

Art. 15.

Chiunque eserciti l'attività di raccomandatario marittimo in contravvenzione alle norme della presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 16.

La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo è affidata al Ministero della marina mercantile.

Art. 17.

Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dagli articoli 4 e 7 della presente legge graveranno sul bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura della località ove ha sede la commissione stessa.

All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 11, valutato in lire 1.000.000 per l'anno finanziario 1975, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Art. 18.

Vengono iscritti di diritto negli elenchi di cui al precedente articolo 3 coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultino iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonchè i titolari ed i legali rappresentanti rispettivamente delle ditte e delle società iscritte da almeno un biennio negli stessi elenchi.

Art. 19.

È abrogata la legge 29 aprile 1940, n. 496, ed ogni disposizione contraria alle norme della presente legge.